



CITTÀ DI MONDOVÌ

PROVINCIA DI CUNEO

Regolamento di Polizia Rurale

-
- Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2005
 - Entrato in vigore il 20/10/2005

Indice

Capo I – Disposizioni generali	pag. 4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione	
Art. 2 - Il Servizio di polizia rurale	
Art. 3 - Espletamento del Servizio di polizia rurale	
Art. 4 - Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di polizia municipale	
Capo II – Norme generali per gli ambiti rurali	pag. 5
Art. 5 - Pulizia dei terreni agricoli incolti	
Art. 6 - Divieto di ingresso nei fondi altrui	
Art. 7 - Attività agricole ed esercizio venatorio	
Art. 8 - Allevamento di selvaggina	
Art. 9 - Pascolo degli animali	
Art. 10 - Pascolo in ore notturne	
Art. 11 - Obbligo di comunicazione dei pastori	
Art. 12 - Percorrenza di strade pubbliche con animali	
Art. 13 - Accensione di fuochi nei fondi	
Art. 14 - Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo	
Art. 15 - Cani a guardia di proprietà rurali	
Art. 16 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	
Art. 17 - Trasporto di animali	
Art. 18 - Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali	
Art. 19 - Smaltimento di animali morti	
Capo III – Ambiti rurali edificati	pag. 8
Art. 20 - Case rurali	
Art. 21 - Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali	
Art. 22 - Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali	
Art. 23 - Norme generali sui fabbricati rurali strumentali	
Art. 24 - Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari	
Art. 25 - Nuovi recinti per gli animali	
Art. 26 - Depositi di foraggi ed insilati	
Capo IV - Tutela delle strade e regime delle acque	pag. 10
Art. 27 - Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti e siepi	
Art. 28 - Gestione di fossi e canali privati	
Art. 29 - Irrigazione	
Art. 30 - Bacini di raccolta dell'acqua pluviale	
Art. 31 - Deflusso delle acque	
Art. 32 - Scarico nei fossi	
Art. 33 - Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole	
Art. 34 - Siepi ed alberi prospicienti le strade	
Art. 35 - Strade private, vicinali e interpoderali	
Capo V – Interventi fitoiatrici e malattie delle piante	pag. 14
Art. 36 - Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice	
Art. 37 - Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati	
Art. 38 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	
Art. 39 - Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di centri abitati	
Art. 40 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola	

- Art. 41 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola
- Art. 42 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici
- Art. 43 - Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 44 - Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti
- Art. 45 - Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 46 - Distribuzione di esche avvelenate
- Art. 47 - Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura
- Art. 48 - Accesso ai fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti
- Art. 49 - Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

Capo VI - Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabile **pag. 17**

- Art. 50 - Definizione di liquami zootecnici
- Art. 51 - Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici
- Art. 52 - Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione
- Art. 53 - Definizione di effluenti di allevamento palabili
- Art. 54 - Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili
- Art. 55 - Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili
- Art. 56 - Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

Capo VII - Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli **pag. 18**

- Art. 57 - Vendita diretta di prodotti agricoli
- Art. 58 - Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati
- Art. 59 - Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

Capo VIII – Tutela dell'attività apistica **pag. 19**

- Art. 60 – Collocazione degli apiari
- Art. 61 – Malattie delle api

Capo IX – Sanzioni **pag. 20**

- Art. 62 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
- Art. 63 - Contestazione e notificazione
- Art. 64 - Pagamento in misura ridotta
- Art. 65 - Rapporto e procedimento ingiuntivo
- Art. 66 - Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive
- Art. 67 - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze
- Art. 68 - Inottemperanza all'ordinanza

Capo X – Entrata in vigore del regolamento **pag. 21**

- Art. 69 - Entrata in vigore

Allegato 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. Distanze **pag. 22**

Allegato 2 - Scala Beaufort **pag. 23**

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il Servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del Codice Civile, di seguito denominato C.C., e dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 2

Il Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell'articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione Piemonte, nonché delle disposizioni del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

Art. 3

Espletamento del Servizio di polizia rurale

1. Il Servizio di polizia rurale è svolto dal personale del Comando Polizia Municipale, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco e del responsabile del Servizio di Polizia Municipale

1. Il Sindaco, salvi i poteri straordinari che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., gli sono demandati in materia edilizia, polizia locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento sono emanate dal funzionario responsabile del Servizio di Polizia Municipale, quando sono destinate ad un soggetto determinato.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 del presente articolo devono avere i seguenti requisiti:
 - a) devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
 - b) devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
 - c) devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso.
4. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Capo II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 5

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 6

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica, ben visibile da ogni accesso, dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, previa emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 4 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.

Art. 7

Attività agricole ed esercizio venatorio

1. L'utilizzazione dei terreni agricoli ai fini venatori è soggetta alla normativa statale e regionale vigente in materia, in particolare alla disposizioni della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della Legge Regionale 4 settembre 1996, n. 70 recanti "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Art. 8

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento di riserve di caccia, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 9

Pascolo degli animali

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall'Autorità sanitaria, dal Prefetto e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale.
3. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall'ente proprietario o gestore dei medesimi.
4. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.

Art. 10

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo notturno (dalle ore 20.00 alle ore 06.00) è permesso solo in aree chiuse da idonei recinti atti a consentire l'attuazione di appropriate tecniche di pascolamento e ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.

Art. 11

Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

1. I pastori in transito hanno l'obbligo di comunicare al Comune, almeno 2 giorni prima del loro arrivo, l'occupazione dei terreni che hanno preso in godimento per il pascolo.

Art. 12

Percorrenza di strade pubbliche con animali

1. Lungo le strade pubbliche la circolazione di animali condotti al pascolo è consentita solo sulle strade classificate sotto il profilo tecnico funzionale come "strade locali"; è vietato, in ogni caso, condurre moltitudini di animali al pascolo lungo strade caratterizzate da intenso traffico, a prescindere dalla loro classificazione tecnico funzionale.
2. Fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, di seguito denominato C.d.S., nel percorrere le "strade locali", i conduttori di armenti o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.

Art. 13

Accensione di fuochi nei fondi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento, nei fondi è vietato accendere fuochi.
2. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 s e s.m.i..
3. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata.

Art. 14

Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo

1. L'abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo è ammesso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose e deve avvenire, salvo quanto previsto al comma 2, mediante accumulo del materiale stesso; il cumulo deve essere collocato ad una distanza minima di metri 50 dalle strade pubbliche, dalle ferrovie, dai luoghi pubblici, dalle abitazioni e dai terreni boscati o cespugliati.
2. Nei casi in cui sia impossibile l'accumulo del materiale vegetale, l'abbruciamento diffuso dello stesso deve essere autorizzato dal Comune.
3. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di un adeguato numero di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di abbruciamento, fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo di riaccensione.
4. Per l'accensione di fuochi in terreni boscati e cespugliati, sono da osservarsi le disposizioni recate dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16 "Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi".

Art.15

Cani a guardia di proprietà rurali

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.
4. I cani devono essere in regola con le norme in materia di anagrafe canina di cui alla L.R. 18/2004 e s.m.i.

Art.16

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque trova nei propri fondi animali mansuefatti appartenenti a terzi, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed al risarcimento di eventuali danni, può provvisoriamente trattenerli fino al momento del ritiro da parte del proprietario, che, se conosciuto, deve essere tempestivamente avvisato.
2. Ai sensi dell'art. 925 del C.C., il ritrovatore dell'animale mansuefatto ne acquista la proprietà, nel caso in cui il proprietario dell'animale smarrito sia stato avvertito e non abbia reclamato la restituzione dello stesso entro 20 giorni da quando ha avuto conoscenza del luogo in cui esso si trovava.

Art. 17

Trasporto di animali

1. Gli animali devono essere trasportati con mezzi sufficientemente aerati e ampi in modo tale da non arrecare danno o inutile sofferenza agli stessi, ed, in ogni caso, attenendosi al puntuale rispetto della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante il trasporto (D. Lgs. 30/12/1992, n. 532 recante attuazione della Direttiva 91/628/CE, Regolamento (CE) 22-12-2004 n. 1/2005).
2. In conformità a quanto prescritto dall'art. 37 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 recante il "Regolamento di Polizia veterinaria", gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere il pavimento e le pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; quelli a furgone devono, inoltre, avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione; gli

autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti adibiti al trasporto di animali di piccola taglia, devono avere il pavimento di detti piani ben raccordati alle pareti, in modo da impedire la fuoriuscita dei liquami; tutti i veicoli devono essere muniti della prescritta autorizzazione sanitaria, rilasciata dal Comune previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale.

Art.18

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di seguito denominata A.S.L., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonché qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l’obbligo, prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti nonché gli animali ammalati da quelli sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall’A.S.L..

Art. 19

Smaltimento di animali morti

1. L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell’ A.S.L. competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D. Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata.

Capo III

Ambiti rurali edificati

Art. 20

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell’azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest’ultima inerenti.
2. La costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l’acquedotto civico, l’approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
5. L’acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 21

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente in materia.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportate per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità che non arrechino danni a terzi.

Art. 22

Deflusso delle acque meteoriche dalle case rurali

1. In ogni casa rurale si deve provvedere alla realizzazione delle opportune canalizzazioni necessarie ad allontanare le acque meteoriche dalle vicinanze della casa stessa, e ad impedire il loro deflusso lungo le strade.
2. I cortili, le aie, gli orti, i giardini, annessi alle case rurali devono essere provvisti di un efficace sistema di scolo delle acque, tale da evitare impaludamenti in prossimità delle case medesime.

Art. 23

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita, trasformazione, manipolazione, condizionamento e conservazione di prodotti agricoli, nonché forni essiccatoi ed altri annessi rurali .
2. Fatte salve le norme urbanistiche, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere realizzati in modo da essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.
4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione degli incendi.

Art. 24

Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) garantire protezione e benessere agli animali.
 - f) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche dell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri

lineari dall'abitazione più vicina e deve rispettare i criteri indicati all'art. 1 del Regolamento regionale in materia di tutela e controllo degli animali da affezione, promulgato con D.P.G.R. n. 4359 del 11 novembre 1993 e s.m.i.

Art. 25

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti, garantire il rispetto delle condizioni di benessere animale e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nella realizzazione dei recinti dovranno essere rigorosamente osservate, per quanto applicabili, le disposizioni del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Art. 26

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, fatte salve le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, devono distare almeno 10 metri dalle abitazioni di terzi.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto i manufatti stradali, i ponti, i cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze nonché in fabbricati di terzi in assenza di specifica autorizzazione del proprietario.
3. I depositi di foraggi ed insilati dovranno essere realizzati nel rispetto del Codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Capo IV

Tutela delle strade e regime delle acque

Art. 27

Distanze per fossi, canali, alberi, arbusti, siepi

1. Chiunque abbia intenzione di scavare fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza va misurata come disposto dall'articolo 891 del C.C. .
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali si applicano le distanze prescritte dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione; nei casi in cui tali disposizioni legislative non dispongano in merito, si applica la distanza di cui al comma 1 del presente articolo, che deve essere misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del vigente Codice della Strada.
3. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
4. Per il piantamento di alberi di alto fusto, di cui all'art. 892/1 del Codice Civile (a titolo esemplificativo e non esaustivo noci, castagni, querce, pini, cipressi, olmi, pioppi, platani e simili, nonché ciliegi selvatici), in terreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate, in tutto il territorio comunale, nel seguente modo:

- a) ml. 18 (diciotto) dal confine di proprietà di fondi privati (nel caso in cui tra i due confini esistano strade pubbliche o di uso pubblico o canali demaniali o consortili la distanza predetta si intende comprensiva della proprietà stradale o dei canali).
 - b) ml. 3 (tre) da canali demaniali o consortili;
 - c) ml. 18 (diciotto) da fabbricati pubblici o privati.
5. Per il piantamento di alberi di non alto fusto individuati ai sensi dell'art. 892/2 del C.C. in terreni coltivati o classificati come tali (Legge n. 440 del 04/08/1978 e Legge Regionale n. 61 del 17/10/1979) le distanze sono individuate nel modo seguente in tutto il territorio comunale:
 - a) ml. 3 (tre) dal confine di fondi privati, da fabbricati pubblici o privati, da canali demaniali o consortili.
 6. Per il piantamento di siepi ed arbusti, di altezza non superiore a ml. 1,50 (unovirgolacinquanta), di viti a filare, di peschi e di alberi da frutto, compresi i castagni nani var. Tanzawa, la cui altezza massima (=altezza comprensiva di fusto e chioma) non superi i ml. 2,50 (duevirgolacinquanta), in terreni coltivati o classificati come tali, le distanze sono individuate nel modo seguente:
 - a) ml. 1,50 (unovirgolacinquanta) dal confine di proprietà private o di fondi privati, da canali demaniali e consortili, da fabbricati pubblici e privati.
 7. Per il piantamento di ogni tipo di alberatura, siepi o arbusti in terreno boschivo e/o lungo i torrenti/fiumi la distanza si individua in ml. 4 (quattro); sono fatte salve le vigenti norme e disposizioni in materia di tutela idrogeologica delle reti idrografiche.
 8. Le distanze dai confini stradali da osservarsi per l'impianto di alberi di alto fusto, di non alto fusto, di siepi, di arbusti e in generale di specie vegetali legnose, arbustive o erbacee sono stabilite dal Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 16, 17, 18) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (artt. 26 e seguenti); allorché tali disposizioni legislative non dispongano diversamente, sono in ogni caso da osservarsi le distanze minime stabilite dal presente regolamento.
 9. Sono fatti salvi gli accordi tra proprietari di fondi confinanti che prevedono distanze diverse da quelle sopra indicate purché le medesime non interessino una proprietà pubblica.
 10. Le disposizioni di cui sopra non hanno efficacia retroattiva, per cui i piantamenti già realizzati non ricadono sotto le disposizioni di cui sopra e tali alberi dovranno essere abbattuti quando saranno giunti a maturazione, ad insindacabile giudizio dei competenti organi del Corpo Forestale dello Stato, fatta salva l'accertata pericolosità degli stessi per la sicurezza delle persone e delle cose.
 11. Le siepi, gli arbusti e gli alberi in genere esistenti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, lungo le strade o gli spazi pubblici o in prossimità di essi potranno essere fatti estirpare o abbattere, a giudizio del Comune qualora sussistano motivazioni di pericolo per la viabilità o per l'incolumità pubblica, mediante adozione di un'ordinanza ai sensi del precedente art. 4.
 12. Le piantine di vivai poste a distanza minima dal confine di ml. 1,50 (unovirgolacinquanta) dovranno essere rimosse entro tre anni dalla data della loro messa a dimora.
 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 8 si applicano altresì alle specie vegetali che crescono spontaneamente nei terreni di proprietà privata.
 14. Per tutto quanto non contemplato in materia di distanze nel presente regolamento, si fa espresso riferimento a quanto disposto al riguardo dal Codice Civile.

Art. 28

Gestione di fossi e canali privati

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri dall'eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.

2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento.

Art. 29

Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti aventi l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danni alle abitazioni medesime.

Art. 30

Bacini di raccolta dell'acqua pluviale

1. Fatto salvo il rispetto delle distanze minime prescritte dall'art. 889 del C.C. e dalle vigenti norme in materia edilizia, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali deve essere preventivamente denunciata al Comune.
2. Fatto salvo l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 del presente articolo, la realizzazione di bacini di raccolta di acqua pluviale a scopi irrigui e/o per abbeverare gli animali nella fascia di rispetto stradale è soggetta alla autorizzazione dell'Ente proprietario della strada; in tal caso la distanza da osservare tra il punto più vicino del perimetro esterno dei bacini e il confine della strada pubblica non può essere inferiore alla profondità del bacino, ed in ogni caso, non inferiore a metri 3.
3. I bacini di raccolta di acqua pluviale di cui al presente articolo devono essere realizzati rispettando le seguenti prescrizioni:
 - a) il fondo e le pareti devono essere impermeabili;
 - b) il bacino deve essere adeguatamente recintato al fine di prevenire cadute accidentali al loro interno di persone e/o animali;

Art. 31

Deflusso delle acque

1. Ai soggetti privati è vietato apportare, senza autorizzazione da parte degli Enti competenti, qualsiasi variazione o innovazione al corso delle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523).
2. I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo.

Art. 32

Scarico nei fossi

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152), è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi delle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 33

Distanze di rispetto dalle strade nell'esercizio delle attività agricole

1. E' vietato occupare le strade pubbliche con trattrici e macchine agricole operatrici per l'effettuazione di manovre attinenti le attività agro-silvo-pastorali.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
3. Nello svolgimento delle attività agricole, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal ciglio del fosso, in modo che la terra lavorata non frani nella pertinenza stradale; nei casi in cui le strade non siano dotate di cunetta, i proprietari dei fondi sono egualmente tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di metri 1 dal confine stradale.
4. I frontisti delle strade di uso pubblico, per eseguire le manovre con i mezzi agricoli senza arrecare danno alle strade stesse, non possono arare i loro fondi sino al confine di proprietà stradale, ma devono formare lungo lo stesso una regolare capezzagna di larghezza minima di m 1.
5. Le distanze di rispetto per l'aratura previste dal comma 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui i fondi agricoli siano confinanti con i canali irrigui ed i fossi di scolo delle acque meteoriche.

Art. 34

Siepi e alberi prospicienti le strade

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, i marciapiedi ed i canali di scolo o di irrigazione.
2. E' fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade di tenere pulito il marciapiede, o la cunetta, da foglie, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.

Art. 35

Strade private, vicinali e interpoderali

1. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, delle strade private, vicinali, interpoderali o di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza, aprendo, se necessario, una cunetta o un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta spurgati con regolarità.

Capo V

Interventi fitoiatrici e malattie delle piante

Art. 36

Competenze e obblighi nella difesa fitoiatrice

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario Regionale la presenza o la manifestazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, i gestori di aziende agricole devono segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 2000/29/CE , nonché di quelli per i quali sono vigenti norme di lotta obbligatoria.
2. La segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuata direttamente al Settore Fitosanitario Regionale, oppure tramite le Autorità comunali, ovvero tramite i Servizi di lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
3. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
4. L'obbligo dell'esecuzione degli interventi di difesa o dell'adozione delle altre misure fitosanitarie prescritti dalle norme di lotta obbligatoria è vigente anche nei terreni incolti ed abbandonati.

Art. 37

Gestione di vegetali e/o prodotti vegetali contaminati e/o infestati

1. I vegetali o prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente.
2. I vegetali o prodotti vegetali di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo procedure individuate dal Settore Fitosanitario Regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla vigente normativa.
3. Il materiale vegetale contaminato o infestato deve essere sempre tenuto in partite distinte e deve essere contraddistinto come tale in ogni suo spostamento, qualora tale spostamento sia ammesso dalla normativa vigente, oppure bruciato sul posto.

Art. 38

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

1. E' fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento superiore a quello classificato come "brezza" della scala Beaufort (Allegato 2).

Art. 39

Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati

1. Nei terreni, giardini ed aree verdi inclusi nei centri abitati individuati ai sensi dell'art. 3 comma 1 n° 8 del C.d.S., non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, se classificati, in base alla vigente normativa, "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", salvo motivate deroghe decise dal Settore Fitosanitario Regionale, cui compete l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

Art. 40

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

1. Nelle zone non aventi destinazione agricola, ma laddove siano presenti attività agricole, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, classificati "Molto Tossico", "Tossico" o "Nocivo", osservando il divieto di irrorazione stabilito per le fasce di rispetto e le

modalità operative prescritte per le fasce di cautela nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento.

2. Se i fondi contigui sono delimitati da siepi continue fogliate, muri, o difese equivalenti, di altezza media non inferiore a m 1,80 per le siepi o m 1,20 per i muri di recinzione, le distanze di rispetto dai confini prescritte nella tabella 1 dell'allegato 1, ferme restando le dimensioni delle fasce di cautela, possono essere ridotte del 50% .
3. Le distanze riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 devono essere rispettate anche nel caso di irrorazioni in prossimità di strade pubbliche o di uso pubblico.

Art. 41

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

1. Fermo restando l'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 48 del presente Regolamento, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Le distanze di rispetto e cautela riportate nella tabella 1 dell'allegato 1 del presente Regolamento devono essere applicate anche quando l'irrorazione sia effettuata in zona agricola ma in prossimità di una zona avente altra destinazione urbanistica; in tali casi le distanze della citata tabella si misurano dalla linea di demarcazione delle zone.

Art. 42

Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

1. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.

Art. 43

Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in proprietà confinanti, l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicandogli il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi, ed è tenuto al rimborso di eventuali danni.

Art. 44

Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

1. Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.
2. Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.
3. E' vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.
4. Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

5. Per il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti, è ammesso il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui solo nel caso in cui si utilizzi uno specifico dispositivo di prelievo dotato di sistema antiriflusso ed a condizione che le cisterne non siano tenute a pressione.
6. E' vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.
7. E' vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 45

Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, ai sensi e nel rispetto dell'art. 6 comma 1 lettera m) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 46

Distribuzione di esche avvelenate

1. Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 47

Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

1. Ai sensi della normativa vigente, è vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura delle piante, ad esclusione dei casi di necessità accertati dal Settore Fitosanitario Regionale.

Art. 48

Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.
2. Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

Art. 49

Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.
2. All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".
3. La conservazione e lo stoccaggio dei prodotti di cui al presente articolo devono essere effettuati nel rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di preparati pericolosi.

Capo VI

Gestione dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Art. 50

Definizione di liquami zootecnici

1. Si definisce liquame zootecnico l'effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall'attività di allevamento:
 - a) i liquidi di sgrondo percolati da materiali spalabili in fase di stoccaggio;
 - b) i liquidi di sgrondo percolati da accumuli di letame;
 - c) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;
 - d) i liquidi di sgrondo percolati dai foraggi insilati.

Art. 51

Norme per l'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è soggetta alle disposizioni nazionali e regionali in materia di tutela delle acque e delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, in particolare il D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, la L.R. 29 dicembre 2000, n. 61, il D.P.G.R. 18 ottobre 2002, n. 9/R e s.m.i. "Regolamento regionale recante: designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e relativo programma d'azione".
2. L'utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici deve avvenire in conformità alle norme della buona pratica agricola di cui al Codice approvato con D.M. 19 aprile 1999.

Art. 52

Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

1. Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 25 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri da pozzi o cisterne per l'acqua potabile.
2. Al fine di preservare le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento e di minimizzare le immissioni in atmosfera, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere costituiti da bacini impermeabili, con perfetta tenuta, che devono essere utilizzati con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi.
3. Qualora i bacini impermeabili per lo stoccaggio dei liquami siano parzialmente o totalmente interrati, gli stessi devono essere collocati al di sopra del livello massimo di escursione della falda freatica, e devono essere dotati di idonei parapetti o recinzioni.
4. Al fine di acquisire valide caratteristiche agronomiche e microbiologiche, i liquami zootecnici devono permanere nei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione il tempo necessario per raggiungere un sufficiente livello di autodisinfezione ed una adeguata stabilizzazione.
5. I bacini di nuova realizzazione per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, nei quali è vietato convogliare le acque pluviali, devono avere una dimensione che assicuri uno stoccaggio minimo temporale del prodotto, variabile da quattro a sei mesi a seconda della specie animale allevata.
6. L'utilizzo dei liquami per finalità agronomiche deve essere effettuato tenendo conto del fabbisogno fisiologico delle colture e dei periodi dell'anno più adatti, dal punto di vista ambientale ed agronomico, per l'applicazione e comunque in ossequio alle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).

Art. 53

Definizione di effluenti di allevamento palabili

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

Art. 54

Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

1. Al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere costituiti da apposite concimaie impermeabili a perfetta tenuta, dotate di idoneo cordolo perimetrale ed adeguati pozzetti di raccolta del percolato; le stesse concimaie devono essere utilizzate con modalità tecniche che prevengano qualsiasi fuoriuscita di materiali, solidi o liquidi e comunque nel rispetto delle disposizioni del Codice di buona pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999).
2. La realizzazione delle concimaie dovrà avere luogo nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà, dalle strade e dai fabbricati individuate dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

Art. 55

Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l'emissione di odori molesti; detti veicoli dovranno rispondere alle disposizioni del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.

Art. 56

Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

1. Fatto salvo il rispetto di quanto disposto dal precedente art. 51, lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni è consentito solo se l'operazione viene effettuata tramite appositi interratori, o se lo stesso spargimento viene realizzato contestualmente ad un adeguato intervento di aratura.

Capo VII

Preparazione, deposito e vendita diretta dei prodotti agricoli

Art. 57

Vendita diretta di prodotti agricoli

1. In applicazione delle disposizioni vigenti per l'orientamento e la modernizzazione della pesca e del settore agricolo (D. Lgs. n. 226 e D. Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, successive modifiche ed integrazioni nonché circolari applicative), gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.

4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all'invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo; la vendita su aree pubbliche non in forma itinerante (posto fisso) può essere svolta esclusivamente nell'ambito delle aree all'uopo riservate all'interno delle aree mercatali ed è subordinata all'ottenimento di in posteggio in concessione, in base alle disposizioni del vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 58

Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofruttili che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.

Art. 59

Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

1. Si definiscono prodotti agricoli trasformati:
 - a) i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;
 - b) i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.
2. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all'ingrosso, nonché la vendita di prodotti agricoli trasformati sono soggetti alla preventiva autorizzazione sanitaria ed agli adempimenti in materia di HACCP previsti dal D. Lgs. 155/97 e s.m.i.

Capo VIII

Tutela dell'attività apistica

Art. 60

Collocazione degli apiari

1. Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed animali; deve inoltre essere rispettata una distanza minima di m 20 dalle strade pubbliche e private (incluse le strade interpoderali), dalle abitazioni nonché da fabbricati pubblici e privati; la distanza minima dai confini di proprietà è pari a m 5.
2. L'installazione di apiari su terreni di proprietà comunale è consentita previo rilascio di apposita autorizzazione ad occupare il suolo pubblico; tale autorizzazione è subordinata al pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e dovrà riportare le modalità di esercizio nonché la durata dell'occupazione temporanea.
3. Sono esonerati dal pagamento del canone gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Art. 61

Malattie delle api

1. Il proprietario di alveari di qualsiasi tipo, non appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco ed al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. Gli attrezzi dell'alveare infetto devono essere sottoposti ad accurata disinfezione.
3. È proibito lasciare a portata delle api o dei favi i materiali infetti.

Capo IX Sanzioni

Art. 62

Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
3. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981, n.689 e dal D.P.R. 22.07.1982, n.571.

Art. 63

Contestazione e notificazione

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Art. 64

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 100,00 entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione oppure, in caso contrario, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art.65

Rapporto e procedimento ingiuntivo

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore presenta specifico rapporto al funzionario responsabile dell'Ufficio Agricoltura con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile dell'Ufficio Agricoltura scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Agricoltura, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese

del procedimento, all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

4. Avverso l'ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, all'Autorità Giudiziaria competente. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.i..

Art. 66

Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di a) sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata, b) del ripristino dello stato dei luoghi o c) di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.

Art. 67

Sanzione accessoria della sospensione e della revoca delle licenze

1. Fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 66 del presente Regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività del beneficiario dell'atto concessorio o autorizzatorio;
 - b) mancata esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 66 del regolamento fino al momento del loro adempimento.
2. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta.

Art. 68

Inottemperanza all'ordinanza

1. Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, fuori dai casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 dell'articolo 62 del presente Regolamento.

Capo X

Entrata in vigore del regolamento

Art. 69

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Il regolamento di polizia rurale, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio 29/12/1929, n. 229 e successive modificazioni e/o integrazioni, è abrogato; ogni altra disposizione regolamentare del Comune che sia in contrasto od incompatibile con le presenti norme è abrogata.

Allegato 1 (Art. 40 e Art. 41 comma 2)**Tab. 1 - Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti . Distanze**

Colture e attrezzature	Fascia di rispetto non irrorabile (m dal confine di proprietà)	Fascia di cautela irrorabile con limitazione (m dal limite della fascia di rispetto non irrorabile)
Colture arboree		
1. Irroratrice meccanica a barre	5	5
2. lancia a mano collegata alla pompa dell'atomizzatore	5	5
3. Irroratrice con ventilatore assiale (atomizzatore classico)	5	10
4. Irroratrice con ventilatore centrifugo	5	20
5. Irroratrici dotate di pannello di recupero	5	0
Impianti d'alto fusto, vivai		
1. Irroratrice con diffusore a cannone	5	40
Colture erbacee		
1. Barra meccanica classica	2	
2. Barra meccanica con ugelli antideriva ad aspirazione d'aria	1	
3. Barra con manica d'aria	1	
Altre colture		
1. Atomizzatore a spalla	2	3
2. Zaino a spalla	2	3
3. Zaino a spalla con "campana" (per diserbi)	1	

Legenda

- a) Nella coltura da irrorare si individuano una fascia di rispetto e una fascia di cautela.
b) Nella fascia di rispetto non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.
c) Nella fascia di cautela non è consentito effettuare irrorazioni con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in direzione dei confini.

Allegato 2 (Art. 38)

Tab. 1 - Scala Beaufort (Velocità del vento ad un'altezza di 10 m su terreno piatto)

SCALA BEAUFORT DEL VENTO					
Grado	Tipo di vento	Nodi	km/h	m/s	Effetti
0	<i>Calma</i>	<1	<1	0-0.2	<i>Il fumo si alza verticalmente</i>
1	<i>Bava di vento</i>	1-3	1-5	0.3-1.5	<i>Il vento devia il fumo</i>
2	<i>Brezza leggera</i>	4-6	6-11	1.6-3.3	<i>Si avverte sul viso</i>
3	<i>Brezza tesa</i>	7-10	12-19	3.4-5.4	<i>Agita le foglie</i>
4	<i>Moderato</i>	11-16	20-28	5.5-7.9	<i>Solleva polvere e carte</i>
5	<i>Teso</i>	17-21	29-38	8-10.7	<i>Agita i rami</i>
6	<i>Fresco</i>	22-27	39-49	10.8-13.8	<i>Agita grossi rami</i>
7	<i>Forte</i>	28-33	50-61	13.9-17.1	<i>Agita grossi alberi</i>
8	<i>Burrasca</i>	34-40	62-74	17.2-20.7	<i>Rami spezzati, impossibile camminare contro vento</i>
9	<i>Burrasca forte</i>	41-47	75-88	20.8-24.4	<i>Asporta camini e tegole</i>
10	<i>Tempesta</i>	48-55	89-102	24.5-28.4	<i>Sradica gli alberi</i>
11	<i>Fortunale</i>	56-63	103-117	28.5-32.6	<i>Gravi devastazioni</i>
12	<i>Uragano</i>	64 e oltre	118 e oltre	32.7 e oltre	<i>Gravissime catastrofi</i>

La velocità del vento viene misurata con l'anemometro, ed espressa in km/h e viene descritta dalla scala di Beaufort, che prende il nome dall'ammiraglio britannico **Francis Beaufort** (Navam 1774-1857) addetto al servizio idrografico. Egli nel 1806 propose una scala per la classificazione della forza del vento in 13 gradi, che venne poi adottata dall'ammiragliato britannico nel 1838 ed in seguito al 1874 dal resto del mondo.

1 kn = 1.852 km/h

1 kn (UK) = 1.85318 km/h

1 m/s = 0.508 (100 feet min.)

100 feet min. = 1.9685 m/s